

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(PROVINCIA DI CATANIA)


REGOLAMENTO

DEL


DIRITTO DI UDIENZA DEI CITTADINI

**(APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 02.09.1997 CON ATTO C.C. N.95)
(MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 01.03.07 CON ATTO N. 13)**

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Sciacca Ignazio)



Il Segretario Generale
(Dott. Giovanni Chiofalo)



PREMESSA

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 dello Statuto Comunale per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla vita politico - sociale- amministrativa della comunità viene istituito il Diritto di Udienza dei cittadini.

L'attivazione di questa norma statutaria vuole rappresentare un avanzato modello di integrazione e partecipazione democratica della cittadinanza all'attività politico - amministrativa dell'Ente.

Permettendo migliore interazione tra amministratori e amministrati si propone di stimolare la collaborazione e un più diretto coinvolgimento nelle scelte amministrative, per assicurare anche una più efficiente informazione ed una più efficace comunicazione, nonché una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa.

ART. 1

1 - Tutti i cittadini maggiorenni hanno diritto di partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza.

2 - I cittadini minorenni possono presentare l'istanza di cui all'art. 3, sottoscritta anche da uno dei genitori oppure dall'esercente la patria potestà.

ART. 2

L'esercizio di udienza può essere esercitato davanti al Sindaco, agli Assessori, ai Funzionari dagli stessi delegati, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari.

La domanda di udienza davanti al Consiglio Comunale o alle Commissioni Consiliari deve essere indirizzata ai rispettivi Presidenti.

Dell'iter di preparazione dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l'oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale, così come le eventuali memorie consegnate in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento finale.

ART. 3

L'udienza deve essere richiesta per iscritto con domanda indirizzata ad uno o più agli Organi istituzionali indicati nell'art. 2 e presentata all'Ufficio Protocollo.

La richiesta dovrà contenere:

- a) nome e cognome del richiedente, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale altro indirizzo, l'eventuale recapito telefonico;
- b) l'oggetto in merito al quale si chiede l'audizione, corredato da relazione e da eventuale documentazione;
- c) nel caso di richiesta a più firme i commi precedenti si applicano al primo firmatario;
- d) l'organo a cui si chiede l'udienza.

ART. 4

L'Organo interessato, entro 20 giorni dalla data di comunicazione, dopo avere valutato l'opportunità e la validità della richiesta convoca il richiedente l'udienza. La stessa si svolgerà nel luogo e nell'ora che saranno indicati nell'avviso di convocazione.

ART. 5

(UDIENZA DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)

- 1 - Il Presidente del C.C., ricevuta la domanda di udienza, convoca la Conferenza dei capi gruppo per esaminare e decidere contestualmente se concedere o meno l'udienza davanti al C.C. e la seduta in cui sarà inserita all'ordine del giorno.
- 2 - L'audizione avverrà nella seduta ordinaria ad inizio di Consiglio Comunale prima di passare al 1° punto dell'ordine del giorno.
- 3 - Il cittadino la cui richiesta verrà accolta sarà informato per iscritto tramite notifica del Messo Comunale almeno 48 ore prima della seduta di Consiglio in cui viene trattata la sua richiesta.
- 4 - E' concessa al richiedente la possibilità di illustrare l'oggetto della sua richiesta leggendo la relazione in aula.
- 5 - Nel caso di più firme nell'ambito della stessa richiesta tale possibilità è concessa solo al 1° firmatario.
- 6 - Nel caso di accorpamento di più richieste la illustrazione sarà demandata ai richiedenti in ordine di tempo.
- 7 - Il richiedente si impegna a rispettare il presente regolamento e si assume tutte le responsabilità di ordine penale, civile e morale per quanto asserisce.
- 8 - La durata di intervento non potrà superare i quindici minuti. Per ogni Consiglio verranno accolte fino a un massimo di 2(due) richieste di udienza rinviando le altre alle successive sedute di Consiglio Comunale.
- 9 - Il richiedente non ha diritto di replica.

ART. 6

(UDIENZA DAVANTI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI)

- 1 - Il Presidente della Commissione Consiliare ricevuta la domanda di udienza, convoca la Commissione per decidere l'ammissibilità all'udienza e la seduta in cui sarà inserita.
- 2 - Il cittadino, la cui richiesta verrà accolta, sarà informato per iscritto tramite notifica del Messo Comunale almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta di Commissione. La richiesta viene esitata entro venti giorni.
- 3 - Per l'udienza avanti le Commissioni Consiliari valgono i commi 4,5,6,7,8 e 9 dell'art. 5 e l'art.3.

ART. 7
(UDIENZA DAVANTI ALLA GIUNTA)

La richiesta di cui all'art. 2 e all'art. 3 deve essere indirizzata al Sindaco.
Il Sindaco, riconoscendo la validità della udienza, inviterà il richiedente in una delle sedute di Giunta successiva alla domanda entro 20 giorni.
Valgono le norme stabilite negli articoli precedenti per lo svolgimento dell'udienza.

ART. 8

Il presente regolamento si compone di numero 8 articoli ed entrerà in vigore il 16° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.